

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE
DEL FRIGNANO, DELL'APPENNINO MODENA OVEST E DEL
PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO MODENESE**

Atto approvato con:

- Deliberazione del Consiglio della Comunità
Montana del Frignano n. ____ in data _____.
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia n. ____ in data _____.
- Deliberazione del Consiglio del Consorzio
del Parco Regionale dell'Alto Appennino
Modenese n. ____ in data _____.

TITOLO I

Finalità e principi generali

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ambito territoriale.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Esercizio delle funzioni.
- Art. 5 - Aree di raccolta.
- Art. 6 - Procedure per la delimitazione delle aree di raccolta.

TITOLO II

Autorizzazione e divieti alla raccolta

- Art. 7 - Autorizzazione alla raccolta.
- Art. 8 - Modalità di raccolta.
- Art. 9 - Raccolta effettuata dai residenti nelle zone montane.
- Art. 10 - Raccolta effettuata dai non residenti nelle zone montane.
- Art. 11 - Raccolta su fondi in proprietà o in gestione.
- Art. 12 - Raccolta ai fini economici.
- Art. 13 - Raccolta ai fini scientifici.
- Art. 14 - Convenzioni con i privati.
- Art. 15 - Divieti alla raccolta.

TITOLO III

Vigilanza - Prevenzione - Controlli

- Art. 16 - Vigilanza.
- Art. 17 - Sanzioni.
- Art. 18 - Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

TITOLO I

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23/08/1993, n.352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 03/01/1994 n.97, dalla Legge 06/12/1991 n. 394, dalla L.R. 17/02/2005 n.6 e dalla L.R. 02/04/1996 n.6 e successive modifiche ed integrazioni, la raccolta dei funghi epigei spontanei, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini dell'economia delle zone montane.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno dei territori dei Comuni compresi nella Comunità Montana del Frignano, dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, e del territorio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono, per Enti competenti: la Comunità Montana del Frignano, l'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia e il Consorzio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi del successivo articolo.

Art.4

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative in materia di funghi epigei spontanei sono esercitate dagli Enti competenti per i rispettivi territori di competenza nel rispetto della Legge Regionale, secondo modalità e condizioni stabilite in apposita convenzione tra gli Enti stessi.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 5

Aree di raccolta

1. Gli Enti competenti provvedono ad individuare e delimitare, all'interno dei rispettivi territori:
 - a) Le aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - b) Le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;
 - c) Le aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b), ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla L.R. sopracitata.
 - d) Le aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 02/04/1996 n. 6.

2. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma precedente, verranno inseriti:
 - obbligatoriamente i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n.30, proprietà collettive quali: comunali, comunelle ed altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti; qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore ne facciano richiesta.
 - su autorizzazione degli Enti competenti, i terreni di proprietà dei coltivatori diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo sempre su richiesta degli stessi.
3. La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici, potrà essere accettata dagli Enti competenti solo se accompagnata da un piano di conduzione silvo-colturale del terreno, predisposto secondo le indicazioni - prescrizioni emanate dalla Regione Emilia - Romagna e dagli Enti gestori.
4. Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/81, i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento a questi ultimi.

Art. 6

Procedure per la delimitazione delle aree di raccolta

1. Per procedere alla mappatura di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 5, gli Enti competenti emaneranno avvisi pubblici per consentire agli interessati di chiedere l'inserimento dei fondi posseduti o gestiti in tali aree.
2. L'individuazione delle aree di cui al precedente art. 5 del presente regolamento viene approvata con atto deliberativo degli Organi esecutivi degli Enti competenti.
3. Una volta approvata dagli Enti competenti la mappa del territorio avrà validità triennale salvo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie su richiesta di terzi o per esigenze degli Enti competenti e dovrà essere pubblicizzata con le forme opportune per renderla conoscibile a chiunque.

TITOLO II

Autorizzazioni e divieti alla raccolta

Art. 7

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.
3. Gli Enti competenti definiscono nella convenzione di cui all'art. 4 reciproci accordi finalizzati ad unificare e razionalizzare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni citate.
4. Gli Enti sopra citati si possono avvalere, ai fini del rilascio, della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio.
5. L'autorizzazione è, in via generale, onerosa: il costo sarà determinato annualmente, con provvedimento degli Enti delegati, in base alle spese connesse all'esercizio delle funzioni amministrative in materia.
6. L'autorizzazione è valida nei territori degli Enti competenti con le modalità previste dall'art. 9. Tali Enti provvederanno al rilascio di un unico tesserino, sulla base di apposita convenzione stipulata a norma dell'art. 4, comma 3° della L.R. sopracitata.
7. L'autorizzazione potrà avere le seguenti validità:
 - a) annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
 - b) semestrale (per sei mesi dalla data del rilascio);
 - c) giornaliera (giorno del rilascio).
8. L'autorizzazione non può essere rilasciata a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

9. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare sarà determinato annualmente da parte degli Organi esecutivi degli Enti competenti sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.

Art. 8

Modalità di raccolta

1. Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, salvo la deroga di cui al successivo art. 9, di cui non più di 1 Kg. per la specie *Amanita Caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe Gambosa* (Prugnolo). I funghi raccolti dal minore di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo massimo della persona che lo accompagna.
2. Gli Enti competenti, con proprio provvedimento da pubblicizzare sul territorio, potranno stabilire limiti di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
3. Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della L.R. n. 6/96: è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
4. Secondo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'art. 5 della L.R. n. 6/96 è vietato raccogliere l' *Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di *Boletus Edulis* (Porcino), da un lato, *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus Cibarius* (Gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.
5. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.

Art. 9

Raccolta effettuata dai residenti

1. I residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana del Frignano, dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia o all'interno del territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, potranno effettuare la raccolta con le seguenti modalità:

a) Residenti all'interno del perimetro del territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- Validità temporale: annuale;
- Giorni di raccolta: mercoledì, giovedì, sabato e domenica + il martedì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nelle zone individuate;
- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre 5 Kg. nelle zone individuate.

b) Residenti nei Comuni facenti parte del Consorzio del Parco Regionale Dell'Alto Appennino Modenese:

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: Euro _____ determinato annualmente con provvedimento degli Organi (Giunta o Comitato Esecutivo) degli Enti competenti;
- Validità territoriale: intero territorio delle Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: mercoledì, giovedì, sabato e domenica + il martedì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) nelle zone individuate;

- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell' autorizzazione; non oltre 5 Kg. nelle zone individuate. Si precisa che la zona individuata ai sensi dell'art. 9, 1° comma lett. b) della L.R. n. 6/96 coincide con l'intero territorio dei Comuni di Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo e Frassinoro.

c) Residenti nei seguenti Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (Lama Mocogno, Pavullo n/F, Polinago, Serramazzoni, Montese, Palagano, Montefiorino e Prignano):

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: Euro _____ determinato annualmente con provvedimento degli Organi (Giunta o Comitato Esecutivo) degli Enti competenti;
- Validità territoriale: intero territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- Validità temporale: annuale o giornaliera;
- Giorni di raccolta: mercoledì, giovedì, sabato e Domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto) + il martedì nel territorio ricompreso nei Comuni interessati (Lama Mocogno, Pavullo n/F, Polinago, Serramazzoni, Montese, Palagano, Montefiorino e Prignano);
- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre 5 Kg. nelle zone individuate dei Comuni di Lama Mocogno, Pavullo n/F, Ploinago, Serramazzoni, Montese, Palagano, Montefiorino e Prignano.

Art. 10

Raccolta effettuata dai non residenti nei Comuni ricompresi nel territorio del Parco del Frignano, della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia

1. A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

- Costo: Euro _____ determinato annualmente con provvedimento degli organi (Giunta o Comitato Esecutivo) degli Enti competenti, in relazione alla validità temporale di cui al punto successivo;
- Validità territoriale: intero territorio delle Comunità Montane del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
- Validità temporale: giornaliero o semestrale;
- Giorni di raccolta: mercoledì, giovedì, sabato, e domenica (ore diurne dalla levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);
- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità delle autorizzazioni.

2. E' data facoltà al Parco del Frignano di poter prevedere una riduzione da applicarsi sul costo delle suddette autorizzazioni, a beneficio di proprietari e/o affittuari di abitazioni ad uso residenziale nel territorio dei sette Comuni consorziati; entità della riduzione e modalità di applicazione, saranno concordate con gli enti convenzionati e stabiliti contestualmente alla determinazione degli importi delle autorizzazioni a pagamento.

Art. 11

Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

1. I seguenti soggetti:

- proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
 - coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
 - soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
 - titolari di proprietà collettive, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale (comunale, comunelle e forme similari) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
 - in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti;
- potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopra indicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti.

2. I soggetti citati riceveranno a richiesta, dagli Enti competenti un tesserino di riconoscimento gratuito conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o mediante autocertificazione di cui alla Legge n. 15/68.
3. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare ed ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. La composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri anagrafici dei Comuni.

Art. 12

Raccolta ai fini economici

1. Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n. 30, proprietà collettive quali: comunali, comunelle e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, inseriti (con le procedure previste dal regolamento) nelle aree di cui alla lettera a) - 1° comma dell'art. 9 della L.R. n. 6/96 e dell'art. 5 del presente regolamento, resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni nè quantitative, nè temporali agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. 02/04/0996 n. 6.
2. I coltivatori diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi, ancorchè inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva ,senza limitazioni nè temporali, nè quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e a presentazione di un piano di conduzione silvo-culturale dei terreni per garantire il mantenimento delle conduzioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di auto-rigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. Non saranno comunque esaminate domande di proprietari o conduttori che non abbiano la disponibilità di almeno due ettari contigui.
3. Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologia delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 6/96.
7. I soggetti di cui ai commi precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini nè onerosi , nè gratuiti nei territori tabellati.

Art. 13

Raccolta ai fini scientifici

1. Con provvedimento regionale o provinciale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta e di relativi quantitativi.
3. E' facoltà degli enti territorialmente competenti rilasciare autorizzazioni a fini scientifici non onerose e sulla base di quanto sopra esposto, indicandone termini e condizioni.

Art. 14

Convenzioni con i privati

1. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole e associate di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.

2. Tali convenzioni potranno essere stipulate con detti soggetti anche per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate.

3. Le convenzioni di cui ai punti precedenti saranno stipulate sulla base di criteri generali e di uno schema-tipo in accordo fra gli Enti competenti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Ai proprietari:

- che dispongano di una proprietà di almeno un ettaro, idonea sotto il profilo delle caratteristiche micologiche, nel territorio dei sette Comuni consorziati al Parco del Frignano,
- che consentano la libera raccolta in tale proprietà a tutte le persone autorizzate,
- che sottoscrivano a tal fine apposita convenzione,

verrà rilasciato un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di rilascio) avente le medesime caratteristiche di cui all'art.9, lett. "a" del presente Regolamento, e dell'art.9, lett. "b" relativamente alle zone di validità dell'autorizzazione.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare potranno essere rilasciati un numero massimo di due tesserini; qualora ricorra il caso che la proprietà messa a disposizione per la libera raccolta raggiunga o superi gli ha.5 di estensione, potrà essere rilasciato un tesserino a ciascun componente del nucleo familiare.

5. Ai proprietari:

- titolari di proprietà collettive nel territorio dei sette Comuni consorziati al Parco del Frignano, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale (comunale, comunelle e forme simili) o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti,

- che consentano la libera raccolta in tale proprietà a tutte le persone autorizzate,
- che sottoscrivano a tal fine apposita convenzione,

verrà rilasciato un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di rilascio) avente le medesime caratteristiche di cui all'art. 9, lett. "a" del presente Regolamento e dell'art.9, lett. "b" relativamente alle zone di validità dell'autorizzazione.

6. Ai proprietari:

- che dispongano di una proprietà di almeno un ettaro, idonea sotto il profilo delle caratteristiche micologiche, nel territorio della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia,

- che consentano la libera raccolta in tale proprietà a tutte le persone autorizzate,
- che sottoscrivano a tal fine apposita convenzione,

verrà rilasciato un tesserino con le seguenti caratteristiche:

- Costo: gratuito (fatto salvo eventuale diritto di rilascio);
- Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, escluso l'ambito territoriale del Parco del Frignano (area parco e pre-parco) ricadente nei comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola.

- Validità temporale: annuale;

- Giorni di raccolta: mercoledì, giovedì, sabato e domenica + il martedì (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto).

- Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione;

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare potranno essere rilasciati un numero massimo di due tesserini; qualora ricorra il caso che la proprietà messa a disposizione per la libera raccolta raggiunga o superi gli ha.5 di estensione, potrà essere rilasciato un tesserino a ciascun componente del nucleo familiare.

7. Ai proprietari:

- titolari di proprietà collettive nel territorio delle Comunità Montane del Frignano e dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale (comunale, comunelle e forme simili) o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti,

- che consentano la libera raccolta in tale proprietà a tutte le persone autorizzate,
- che sottoscrivano a tal fine apposita convenzione,

verrà rilasciato un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di rilascio) avente le medesime caratteristiche di cui all'art. 9, lett. "a" del presente Regolamento, e dell'art.9, lett. "c" relativamente alle zone di validità dell'autorizzazione.

Sono fatte salve le agevolazioni temporali e quantitative previste per la raccolta all'interno dei loro fondi, effettuata direttamente dagli stessi soggetti e dai loro familiari come previsto dall'art. 11 del regolamento medesimo.

Art. 15

Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
 - a) in zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:
 - a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
3. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" e "Zona A1 - Zona di protezione speciale" dei Parchi Regionali.

TITOLO III

Vigilanza - Prevenzione - Controlli

Art. 16

Vigilanza

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale, urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di prevenzione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 03/07/1989 n.23, nonché alle guardie giurate campestri ed agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia - Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali, cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Art. 17

Sanzioni

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Euro 25,00 a Euro 154,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
 - b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
 - c) mancato porto dell'autorizzazione: da Euro 6,00 a Euro 15,00, purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
 - d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;

- e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a kg. 1 di eccedenza: da Euro 6,00 a Euro 30,00;
- f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a kg. 1: da Euro 25,00 a Euro 154,00;
- g) raccolta dell'*Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus Edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus Cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da Euro 12,00 a Euro 77,00;
- h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Euro 6,00 a Euro 30,00.
- 2.** Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/96 ed all'art. 8 del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00.
- 3.** L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
- 4.** La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 6/96 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.
- 5.** La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato e il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 309,00 a Euro 619,00.

Art. 18

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

- 1.** Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
- 2.** Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
- 3.** L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
- a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a kg. 1;
- b) violazione delle disposizioni relative alla modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 della L. R. n. 6/96 e nell'art. 8 del presente Regolamento;
- c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A- e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
- 4.** La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
- 5.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689, alla L.R. 28/04/1984 n. 21 ed alla L.R. 02/04/1996 n. 6.
